



**Allegato "C" al rep.n. 6678/ alla racc. n. 4554**

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
"ASSOCIAZIONE VENETA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI  
O.D.V."**

**ART. 1 - (DENOMINAZIONE E SEDE)**

L'associazione denominata "ASSOCIAZIONE VENETA INSIEME VERSO NUOVI ORIZZONTI O.D.V.", assume la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Capo II, Titolo II del Codice Civile e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."

L'Associazione si costituisce come Organizzazione di Volontariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 e ss. del D.Lgs. 117/2017, utilizzando tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione è stata originariamente costituita il 6 novembre 2010 in Venezia, con atto costitutivo registrato il 10 novembre 2010 presso l'Agenzia delle Entrate di Venezia al numero 1307, Serie 3.

L'associazione ha sede nel Comune di Venezia, in provincia di Venezia ed ha durata illimitata.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare la variazione dell'indirizzo della sede legale anche in altri comuni della Regione del Veneto.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'associazione può istituire sedi secondarie locali, sia a livello provinciale che regionale.

**ART. 2 - (STATUTO)**

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., dalle relative norme di attuazione, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea ordinaria delibera il regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3 - (EFFICACIA DELLO STATUTO)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

**ART. 4 - (INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

**ART. 5 - (FINALITA')**

L'associazione è un'organizzazione di volontariato di ispirazione cristiana che opera alla luce dell'insegnamento della Chiesa e in particolare della dottrina sociale, non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri

associati o delle persone associati agli enti associati; opera prevalentemente in favore di terzi.

L'associazione opera in stretta collaborazione con la Fondazione Nuovi Orizzonti, incarnandone lo spirito, con convergenza d'intenti e d'obiettivi, attuando azioni di concreta solidarietà a favore d'ogni uomo senza differenza di razza, religione o stato sociale. Per tale ragione, l'associazione ne segue regolamenti, procedure, protocolli e/o linee operative e programmatiche. L'uso dei marchi e/o dei loghi della Fondazione e/o - più in generale - dell'espressione "Nuovi Orizzonti" da parte dell'associazione, anche nella denominazione dell'associazione stessa, è effettuato solo in quanto espressamente consentito dalla Fondazione Nuovi Orizzonti, che detiene ogni diritto al riguardo.

L'associazione fa parte della "Rete" di Nuovi Orizzonti.

L'associazione pone nella sua mission il perseguimento dei valori della solidarietà, della condivisione, della comunione e della spiritualità come elementi essenziali per una piena realizzazione dell'uomo; offrire l'opportunità a chi si sente scoraggiato dalla solitudine e dalla disperazione di fare un'esperienza di sentita accoglienza, profonda condivisione e intensa spiritualità, che consenta il dischiudersi di nuovi orizzonti di vita. Per questo l'associazione pone la sua attenzione alle realtà d'emarginazione sociale, con particolare riguardo al mondo giovanile e dell'infanzia, nell'attesa di uno sviluppo integrale della persona umana. In tale ottica l'associazione intende proporre propri specifici apporti innovativi a favore di soggetti anche minori, in situazioni di tossicodipendenza, alcolismo, prostituzione, ludopatia, abbandono e solitudine, indigenza economica, difficoltà morali, criminalità, carcere, malattie terminali, AIDS, maternità bisognose di sostegno e qualunque altra situazione di degrado sostanziale e morale.

L'associazione opera nei seguenti campi (attività) di interesse generale previsti dall'art.5 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore), e specificatamente indicate dalle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) associazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) associazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

L'associazione per raggiungere le proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività:

- a) realizzare attività "di strada", al fine di entrare in contatto con i soggetti in situazioni di degrado e disagio sociale, individuarne i bisogni e stimolarne le motivazioni ad un miglioramento di vita e le potenzialità;
- b) aprire e gestire centri d'ascolto, telefoni in aiuto, centri diurni e serali, comunità terapeutiche d'accoglienza residenziale, case-famiglia anche per l'infanzia abbandonata e per le maternità bisognose di sostegno, centri per malati terminali, villaggetti d'accoglienza alla vita e quant'altro necessario alla creazione delle condizioni necessarie alla promozione di un recupero integrale, tramite iniziative di carattere terapeutico, spirituale, culturale ed ergoterapeutico;
- c) effettuare opera di informazione, prevenzione e sensibilizzazione dell'azione pubblica in relazione a situazioni di degrado e disagio sociale, e promuovere l'avvicinamento dei soggetti a rischio alle strutture sociali, terapeutiche e d'accoglienza specializzate;
- d) promuovere il reinserimento sociale dei "giovani della strada", sostenendoli, accompagnandoli e offrendo loro punti di riferimento;
- e) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- f) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) promuovere e valorizzare l'azione dei volontari, curandone il coinvolgimento, la formazione, la supervisione;
- h) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e/o privati interessati a collaborare con i programmi dell'associazione;
- i) progettare, organizzare e realizzare attività ed eventi di tipo formativo, di ricerca e di approfondimento anche in ambito scolastico sui temi inerenti le finalità dell'Associazione;
- j) progettare, organizzare e realizzare attività di tipo didattico per le scuole di ogni ordine e grado;
- k) realizzare e pubblicare ricerche, saggi, studi, atti di manifestazioni convegnistiche e produzione di eventi, rassegne e spettacoli sui temi di interesse dell'associazione;
- l) organizzare e promuovere convegni, spettacoli, festival, mostre (anche fotografiche), proiezioni e rassegne cinematografiche, concerti e qualsiasi altra manifestazione sui temi di interesse dell'associazione;
- m) progettare e realizzare attività di tipo ricreativo, ludico e educativo come laboratori, corsi, attività di tipo esperienziale, attività di tipo artistico, musicale ed espressivo, ecc.;
- n) pubblicare e diffondere riviste, giornali, periodici, libri e bollettini a stampa o telematici, e ogni altro mezzo atto a far conoscere e diffondere tutte le iniziative dell'Associazione;
- o) gestire blogs, forum e pubblicazioni attraverso la rete internet;
- p) promuovere e realizzare campagne di sensibilizzazione sui temi di interesse dell'associazione;
- q) progettare, organizzare e realizzare corsi e percorsi di sostegno per bambini e ragazzi in difficoltà nel percorso scolastico e di crescita;
- r) promuovere e realizzare attività di beneficenza dirette o indirette a sostegno di

persone nel bisogno;

s) attuare ogni forma di cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento alle attività volte a sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità ed i principi di democrazia e dello Stato di diritto; prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche;

t) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e con le modalità previste all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni, enti, o alle Reti associative di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 117/2017, quando ciò sia utile al conseguimento dei propri fini sociali.

#### **ART. 6 - (AMMISSIONE)**

Sono ammessi a far parte dell'associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono altresì essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Gli enti sono rappresentati in assemblea dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Non è incompatibile con la qualità di associato l'appartenenza ad altra associazione avente gli stessi scopi ed attività della presente.

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo

criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A/R o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

#### **ART. 7 - (DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- a) partecipare in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea che è disciplinato dall'art. 12 del presente statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **ART. 8 - (VOLONTARI ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con

l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

#### **ART. 9 - (SANZIONI DISCIPLINARI)**

Gli associati, che tengano una condotta non conforme alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle delibere degli organi sociali o alle direttive impartite dai competenti organi, incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione temporanea;
- d) esclusione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con voto segreto, e comunicate tempestivamente all'associato.

#### **ART. 10 - (RECESSO - ESCLUSIONE - DECADENZA)**

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso deve avvenire secondo le modalità previste dall'art. 24, comma 2, del Codice Civile, mediante dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso avrà effetto immediato.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Interni può essere escluso dall'associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo può escludere il socio:

- a) che venga meno all'intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) che non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione, senza giustificato motivo;
- c) che, in modo pregiudiziale, fomenti dissidi e disordini fra i soci;
- d) che non partecipi con continuità alle attività e alle iniziative dell'associazione;
- e) per indegnità, qualora l'associato abbia tenuto comportamenti e commesso fatti lesivi dell'immagine dell'associazione, e comunque incompatibili con l'appartenenza ad essa, o abbia procurato alla stessa intenzionalmente danni morali o materiali.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

La delibera di esclusione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del Codice Civile, dovrà essere ratificata dall'assemblea ordinaria alla prima riunione utile. Il socio può ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni e all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Decade automaticamente l'associato che, nonostante la formale messa in mora, non provvede a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 11 - (GLI ORGANI SOCIALI)**

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **ART. 12 - (L'ASSEMBLEA)**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati all'associazione ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ciascun associato, compresi il socio-ente, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.

Nelle Assemblee hanno diritto all'elettorato passivo ed attivo coloro che siano iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Si applicano gli artt. 2372 (co. 4 e 5) e 2373 del Codice Civile in quanto compatibili.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle medesime.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

#### **ART. 13 - (CONVOCAZIONE)**

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci. Si riunisce altresì anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, la data della riunione, l'orario e il luogo. È spedita almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, anche in formato elettronico, e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, comunque in modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro quindici (15) giorni dalla data della prima assemblea.

#### **ART. 14 - (ASSEMBLEA ORDINARIA)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro

responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea:

- a) procede alla nomina o al rinnovo o alla revoca per gravi motivi del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e di Revisione dei Conti;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) approva il bilancio sociale, quando previsto;
- d) discute il programma svolto fino ad allora e stabilisce
- e) le linee del programma per il periodo successivo;
- f) indirizza il Consiglio Direttivo per tutte le attività esecutive relative all'associazione ed in armonia con le leggi vigenti, nonché con le finalità statutarie;
- g) delibera i criteri di accettazione o rifiuto di contributi straordinari, donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario elargiti da soci, o da persone fisiche o giuridiche dando mandato per l'esecuzione al Consiglio Direttivo;
- h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso dell'interessato avverso la decisione del Consiglio Direttivo;
- k) delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

#### **ART. 15 - (ASSEMBLEA STRAORDINARIA)**

L'Assemblea Straordinaria delibera e adotta le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo con atto pubblico, con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione, nonché lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del suo patrimonio con atto pubblico e con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, ai sensi dell'art 21, comma 3, del Codice Civile.

#### **ART. 16 - (CONSIGLIO DIRETTIVO)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) amministra l'organizzazione,
- b) attua le deliberazioni dell'assemblea,
- c) elegge al proprio interno il Presidente dell'associazione il Vicepresidente e il Segretario;
- d) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari e ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, controllandone l'esecuzione stessa;
- e) decide sugli investimenti patrimoniali;
- f) delibera sull'ammissione, sulle sanzioni disciplinari e sulla esclusione dei soci;
- g) determina l'importo annuale della quota sociale;
- h) decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- i) approva i progetti di bilancio preventivo, consuntivo e sociale da presentare all'Assemblea dei soci;

- j) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- k) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- l) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- m) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- n) emana ogni provvedimento riguardante il personale retribuito;
- o) conferisce e revoca procure.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) a sette (7) membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati persone fisiche ovvero indicate, fra i propri associati, dagli enti giuridici associati, per la durata di tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 del Codice Civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori eletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Se il Consiglio Direttivo è composto da tre (3) membri, esso può deliberare esclusivamente quando tutti i componenti sono presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In riferimento alle deliberazioni prese dall'organo amministrativo o dai propri membri in conflitto di interessi, si applica l'art. 2475 ter del Codice Civile.

I Consiglieri che per tre (3) volte consecutive non partecipano, senza valido e giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti nell'ordine da altri associati che abbiano ottenuto voti nelle rispettive elezioni.

Nel caso di dimissioni, o di decesso, di componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle graduatorie delle precedenti elezioni.

Ove le graduatorie risultassero esaurite, si procederà per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori nominati per cooptazione rimangono in carica fino alla prossima assemblea che provvederà a confermare o a sostituire ogni componente dell'organo amministrativo nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Le funzioni del Segretario sono determinate nel regolamento generale dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può infine delegare una o più persone esterne al Consiglio stesso per la conduzione di commissioni, di settori organizzativi o operativi, gruppi di lavoro su temi specifici o per la supervisione di progetti approvati dal Consiglio Direttivo stesso. Gli incaricati dovranno periodicamente relazionare sull'andamento dell'incarico loro affidato e risponderanno del proprio operato al Consiglio Direttivo, che potrà revocare l'incarico stesso.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 17 - (IL PRESIDENTE)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 18 - (ORGANO DI CONTROLLO)**

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo:

- " vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
- " vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", qualora applicabili;
- " vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento;
- " esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- " attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 19 - (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)**

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un Revisore esterno scelto dall'Assemblea tra iscritti al registro dei Revisori Contabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, salvo quanto previsto dal precedente art. 18, la nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria quando si superino per due (2) esercizi consecutivi due (2) dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: Euro 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero);
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: Euro 2.200.000,00 (duemilioni duecentomila virgola zero zero);
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: dodici (12) unità.

Il predetto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare il Revisore legale dei conti:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture

contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;

- esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio, redatto nelle forme di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il Revisore legale dei conti è nominato per quattro esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

Il Revisore legale dei conti ha la facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

#### **ART. 20 - (PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE)**

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, costituito da un deposito monetario che ammonta ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- b) dalle quote associative;
- c) dai contributi degli associati;
- d) dai contributi di privati;
- e) dai contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) dai contributi di organismi internazionali;
- g) dalle donazioni e lasciti testamentari;
- h) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) da ogni altro tipo di entrate ammesse dalle d.lgs. 117/2017.

#### **ART. 21 - (I BENI)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili, i beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

#### **ART. 22 - (DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

#### **ART. 23 (LIBRI SOCIALI)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo

di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;  
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 24 - (BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione dovrà essere redatto nelle modalità previste dall'art 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Qualora l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve adempiere alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, redigendo il Bilancio sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l'associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'Assemblea Ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

#### **ART. 25 - (CONVENZIONI)**

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

#### **ART. 26 - (DIPENDENTI / COLLABORATORI DI LAVORO AUTONOMO)**

L'associazione può assumere dei dipendenti, esclusivamente nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai C.C.N.L. settore.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

l'associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 27 - (RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI)**

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'Art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

**ART. 28 - (RESPONSABILITA' DELLA ASSOCIAZIONE)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi fanno valere i loro diritti sul fondo comune.

**ART. 29 - (ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE)**

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

**ART. 30 - (SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO)**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con i quorum e le maggioranze di cui all'art. 15 dello Statuto.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, ricevuto il parere preventivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico od analogo settore.

La fase di liquidazione dell'associazione è disciplinata dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

**ART. 31 - (REGOLAMENTI)**

Il regolamento generale è adottato dal Consiglio Direttivo e:

- a) determina le competenze del Segretario e degli altri Coordinatori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento e gestione dell'associazione;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
- c) individua le norme di comportamento e le correlate sanzioni disciplinari comminabili in caso di loro violazione, nei limiti imposti dal presente Statuto;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare appositi regolamenti di funzionamento delle varie attività.

Il regolamento dei lavori assembleari resta di competenza dell'Assemblea.

**ART. 32 - (DISPOSIZIONI FINALI)**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile relative alla disciplina sulle associazioni riconosciute, alle normative vigenti in materia, in particolare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.", e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 33 - (NORMA TRANSITORIA)**

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017 trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo O.D.V. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to DE PRA Lucia

F.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)